

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Biancamaria Biondo del 12.10.2021 n. 1884 <u>www.expartecreditoris.it</u>

TRIBUNALE DI VICENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa Biancamaria Biondo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2019 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: "opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria"

PROMOSSA DA

GARANTE

Opponente

CONTRO

BANCA CESSIONARIA costituita in giudizio a mezzo di BANCA MANDATARIA

Opposta Conclusioni delle parti

PER L'OPPONENTE:

"In via preliminare

- 1. Accertarsi e dichiararsi la nullità del mandato alle liti depositato telematicamente da **BANCA MANDATARIA** con ricorso per ingiunzione.
- 2. Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente BANCA CESSIONARIA e/o la insussistenza del credito preteso da BANCA CESSIONARIA.
- 3. Accertarsi e dichiararsi la nullità, anche parziale, dei contratti depositati dalla ricorrente da 6a a 6t per assenza di firma della **SOCIETA' DEBITRICE** e/o per assenza del tasso convenuto.
- 4. Sospendersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In via principale e di merito
- 1. Accertarsi e dichiararsi la nullità, anche parziale, della fideiussione 30.3.2003 e successivi rinnovi per i motivi esposti in atto e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la decadenza ex art. 1957 c.c. della creditrice nei confronti della **GARANTE**.
- 2. Accertarsi e dichiararsi la liberazione della **SOCIETA' DEBITRICE**, e conseguentemente della signora **GARANTE**, in applicazione dell'art. 1267 ult. comma c.c..
- 3. Accertarsi e dichiararsi che nulla deve la **GARANTE alla BANCA CESSIONARIA**. In via subordinata e di merito

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale:

- previo accertamento della violazione da parte di **BANCA CEDENTE** dell'art. 117 comma 4 T.U.B. con riferimento ai contratti tutti indicati in atti, della revoca da parte di Tecnica Oro alle proposte contrattuali inoltrate alla convenuta in applicazione dell'art. 1328 C.C., accertamento dell'invalidità dei contratti di conto corrente ed apertura di credito in conto corrente tutti indicati in atti e di quelli eventualmente invocati dalla convenuta, accertamento della convenzione di interessi usurari in violazione degli artt. 2 Legge 108/96 e dell'art. 644 C.P. nei contratti in atti ed in quelli eventualmente invocati dalla convenuta, con conseguente declaratoria di nullità della relativa clausola, accertamento che **BANCA CEDENTE**. ha violato l'art. 1283 c.c. e l'art. 124 T.U.B. capitalizzando trimestralmente gli interessi debitori e l'art. 1284 c.c. addebitando interessi ultralegali in assenza di pattuizione scritta e, quindi, previo accertamento della nullità e/o dell'inefficacia della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti correnti e l'illegittimo addebito di interessi ultralegali, accertamento della nullità della clausola che prevede l'ammortamento alla francese contenuta nei contratti di mutuo 21.1.2009, 8.4.2011 e 6.7.2011 per violazione degli artt. 1418, 1419, 1346 e 1284 c.c.., accertarsi la somma a credito sul conto corrente xxxxxxxx già xxxxxxxxxx dovuta da **BANCA CEDENTE** alla



SOCIETA' DEBITRICE e disporsi la decurtazione, oltre ad interessi dal giorno del dovuto sino a quello del saldo dalla somma eventualmente dovuta dalla **GARANTE** alla **BANCA CESSIONARIA**; -previo accertamento della nullità delle disposizioni di bonifico 19.9.2013 a pagina 9 di euro 21.384,78 a favore di OMISSIS (doc.6p ricorr.), 19.9.2013 a pagina 12 (doc.6q ricorr.) di euro 14.606,00, 19.9.2013 a pagina 11 (doc.6s ricorr.) di euro 13.760,00 a favore di Gold Star, 5.11.2013 a pagina 14 (doc.6t ricorr.) di euro 15.038,00 a favore di OMISSIS, disporsi la decurtazione della complessiva somma di euro 64.788,78 e degli interessi su tali somme addebitati, oltre agli interessi dal dovuto sino al saldo, dall'eventuale somma dovuta dalla **GARANTE** alla **BANCA CESSIONARIA**.

In via subordinata e di istruttoria

Si producono in copia:

- 1) copia perizia dott. omissis 1.8.2018 ctu causa R.G. 7573-14;
- 2) copia contratto apertura conto corrente 31.3.2003;
- 3) copia tabella D.M. 20.12.2002;
- 4) copia contratto apertura di credito in conto corrente del 31.3.2003;
- 5) copia lettera 24.1.2005;
- 6) copia tabella D.M. 17.12.2004;
- 7) copia lettera 31.5.2006;
- 8) copia tabella D.M. 15.3.2006;
- 9) copia contratto di mutuo 21.1.2009;
- 10) copia tabella D.M. 19.12.2008;
- 11) copia contratto di mutuo 8.4.2011;
- 12) copia lettera 18.11.2009;
- 13) copia tabella D.M. 24.9.2009;
- 14) copia lettera 26.7.2010;
- 15) copia lettera 28.7.2010;
- 16) copia lettera 4.8.2010;
- 17) copia tabella D.M. 21.6.2010;
- 18) copia lettera 10.8.2011;
- 19) copia tabella D.M. 27.6.2011;
- 20) copia contratto di mutuo 6.7.2012;
- 21) copia tabella D.M. 26.6.2012;
- 22) copia modello fideiussione ABI.

In ogni caso.

- 1. Revocarsi il decreto ingiuntivo n. 662/2019 del 28/02/2019 RG n. XXXXX/2019 Repert. n. XXXXX/2019 del 28/02/2019 Tribunale di Vicenza e respingersi in toto le domande della opposta, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
- 2. Compensi di procuratore e spese completamente rifusi".

PER L'OPPOSTA:

"nel merito in via principale

- previo rigetto di tutte le eccezioni, domande, difese, argomentazioni degli opponenti, rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 662/2019 (Rg XXXX/19) PE in quanto del tutto infondata in fatto e diritto, confermandosi in ogni sua parte lo stesso decreto ingiuntivo 662/2019 PE opposto; nel merito in via subordinata
- per tutte le causali di cui in narrativa del presente atto, comunque condannarsi la **GARANTE**, al pagamento in favore della concludente della somma di euro 767.288,67 (diconsi euro settecentosessantasettemiladuecento ottantotto/86), oltre ai successivi interessi a far data dalla singole scadenza al saldo al minor tasso pari al tasso S.E.B.C., previsto per le principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di 2,5 punti percentuali annui ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;

nel merito in via di estremo subordine



per tutte le causali di cui in narrativa del presente atto, e segnatamente in applicazione degli artt. 2033 e 2041 c.c., comunque condannarsi la **GARANTE**, al pagamento in favore della concludente della minor somma di euro 604.850,58, oltre agli interessi legali dalle singole date dei pagamenti, calcolati ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c., stante l'evidente malafede in cui versavano e versano la debitrice principale e la garante opponente,

in via istruttoria

si chiede la verificazione delle scritture private prodotte in sede monitoria e depositate in originale all'udienza del 10.9.2019 e di cui ai documenti da 6a a 6t, previa ammissione delle scritture di comparazione così come indicate e prodotte in originale".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Questa parte della sentenza viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cpc (come riformulato dall'art. 45, comma 17, della legge 69 del 2009), nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la <<esposizione dello svolgimento del processo>>.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Questa parte della sentenza viene redatta alla luce del nuovo testo dell'art. 118, comma 1, disp. att. cpc (come riformulato dall'art. 52, comma 5, della legge 69 del 2009).

In data 26.02.2019 **BANCA CESSIONARIA** a socio unico, nella dichiarata qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dalla **BANCA CEDENTE**. otteneva dall'intestato Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 662/2019, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., con il quale veniva intimato alla **GARANTE**, quale fideiussore, il pagamento della complessiva somma di € 767.288,67 costituente il saldo debitore di anticipi fatture non restituiti dalla debitrice principale **SOCIETA' DEBITRICE**. unipersonale(cancellata dal registro delle imprese in data 26.03.2018 e successivamente dichiarata fallita con sentenza n. 54/19 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 21.03.2019), oltre agli interessi convenzionali di mora, alle spese e alle competenze della procedura monitoria.

La **GARANTE** spiegava tempestiva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, di cui invocava la revoca, evidenziando ed eccependo:

- -la nullità del mandato alle liti depositato nel fascicolo monitorio telematico (eccezione poi fatta oggetto di rinuncia all'udienza del 29.10,2019);
- -la carenza di legittimazione attiva della **BANCA CESSIONARIA**., in difetto di idonea prova scritta del preteso credito (contestato anche nel suo ammontare, avendo l'opponente negato la correttezza delle certificazioni ex art. 50 TUB poste a fondamento della domanda d'ingiunzione, in quanto contenenti l'indicazione di somme in eccesso non dovute) nonché della sua riconducibilità tra quelli oggetto della cessione in blocco di crediti del 20.04.2018, di cui all'avviso di pubblicazione nella G.U. parte II n. 52 del 5.05.2018:
- -la nullità di tutti e diciassette i contratti di finanziamento per anticipo fatture import-export, costituenti i titoli negoziali fonti del credito garantito, asseritamente privi della sottoscrizione dell'opponente nella qualità di legale rappresentante di **SOCIETA' DEBITRICE**., di cui la stessa operava formale disconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. (doc.ti da 6a a 6t fascicolo monitorio);
- -la nullità, totale o parziale ex art. 1419 c.c., dei contratti bancari in questione, non recanti le condizioni economiche applicate, con particolare riguardo al tasso d'interesse e ai costi dei finanziamenti, con conseguente necessità di decurtare le somme di cui **SOCIETA' DEBITRICE** era debitrice, residuando un saldo di € 55.157,75, come accertato dal c.t.u. nella causa n. 7573/2014 R.G. Tribunale di Vicenza; -la non debenza della somma di € 64.788,78 e dei relativi interessi addebitati in ragione del disconoscimento delle firme apposte sulle contabili dei bonifici di cui ai doc.ti 6p, 6q, 6s, 6t fascicolo monitorio;
- -la cessazione della garanzia a norma dell'art. 1267, comma 2, c.c.;
- -la nullità del contratto di fideiussione o, quanto meno, di sue singole clausole e, precisamente, delle clausole b), f) e g) per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, con conseguente decadenza della Banca dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria (art. 1957 c.c.);



-l'illegittimità dei rinnovi "in aumento" della fideiussione del 30.03.2003 per violazione dell'art. 117 TUB e per essere stati applicati senza una rinnovata contrattazione.

Si costituiva in giudizio **BANCA DEBITRICE**, per mezzo della procuratrice speciale **BANCA MANDATARIA**, che prendeva posizione sui singoli motivi di opposizione, chiedendo, sul presupposto della loro infondatezza, l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di lite.

La causa, istruita in via documentale, veniva posta in decisione all'udienza del 22.04.2021, in cui le parti precisavano le conclusioni con le modalità "cartolari" di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. 18/2020, chiedendo nelle note autorizzate l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Come si è già esposto nelle premesse, nel presente giudizio di opposizione si controverte della pretesa creditoria monitoriamente azionata da BANCA CESSIONARIA (nella qualità di cessionaria del credito dalla BANCA CEDENTE in forza di contratto di cessione del 20.04.2018 stipulato ai sensi della L. n. 130/1999, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 52 in data 5.05.2018) nei confronti della GARANTE (nella qualità di fideiussore della società fallita Tecnica Oro On-Line s.r.l.), avente ad oggetto la complessiva somma di € 767.288,67, costituente il saldo debitore originato da diciassette rapporti di finanziamento per anticipi fatture import- export, intercorsi tra la cedente e la debitrice principale, di cui l'opponente è stata socia ed amministratrice unica prima della sua messa in liquidazione in data 3.11.2017.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda i rapporti-base, **BANCA CESSIONARIA** assume che, in virtù delle aperture di credito per anticipo alle importazioni ed esportazioni del 28.07.2010 (per € 200.000,00) e del 10.08.2011 (per € 650.000,00), la società debitrice principale avrebbe beneficiato:

-della somma capitale di € 558.116,09 per n. 13 anticipazioni di fatture export emesse da Tecnica Oro verso acquirenti stranieri (quelle di cui ai doc.ti da 6a a 6o fascicolo 6 opposta), da cui detrarre le somme portate a parziale deconto di € 14.495,29 e di € 3.559,00 (doc.ti 6a e 6b fascicolo opposta), così residuando un saldo debitorio di € 540.061,80;

-della somma capitale di € 64.788,78 per n. 4 finanziamenti import, realizzati tramite il pagamento diretto delle fatture emesse a carico di Tecnica Oro da parte di venditori stranieri (doc.ti da 6p a 6t fascicolo opposta).

Di tali crediti è stata chiamata a rispondere la **GARANTE** in forza di fideiussione del 31.03.2003, originariamente prestata sino a concorrenza dell'importo di \in 45.000,00, via via aumentato (in virtù delle variazioni del 10.03.2013, del 17.06.2006, del 9.11.2006, del 31.05.2007, del 17.04.2008, del 18.11.2009, dell'8.04.2011, del 10.08.2011) sino ad \in 850.000,00.

L'attrice ha sollevato contestazioni che attengono in parte al rapporto di garanzia ed in parte ai rapporti di finanziamento garantiti.

Andando, pertanto, ad affrontare in ordine logico le questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, occorre anzitutto soffermarsi sulle eccezioni inerenti la garanzia prestata dalla **GARANTE**, avendone l'opponente contestato la validità e l'efficacia alla luce della cd. disciplina antitrust di cui alla L. 10 ottobre 1990 n. 287.

Prima, però, è necessario procedere all'esatto inquadramento del contratto del 31.03.2003 (la cui sottoscrizione da parte dell'opponente non è in contestazione), nell'alternativa fra fideiussione ordinaria e contratto autonomo di garanzia.

A tale proposito, rileva il Giudicante che dal testo della lettera di fideiussione in atti (doc. 8 fascicolo monitorio) emerge chiaramente che, a dispetto del nomen iuris attribuito dalle parti ("fidejussione generale"), si è di fronte ad un contratto autonomo di garanzia, così come rilevato dalla difesa della **BANCA CESSIONARIA** e non contestato dall'opponente.

Sul punto va richiamato il costante orientamento della S.C. (v., in particolare, la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3947 del 18.02.2010), secondo il quale il ricorso ad una clausola di pagamento "a prima richiesta" o "senza eccezioni" determina una deroga alla disciplina legale della fideiussione e comporta l'attribuzione, al creditore beneficiario della garanzia, del potere di esigere dal garante il pagamento immediato del debito garantito, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'effettiva esistenza, validità e misura dell'obbligazione garantita. La predetta deroga deriva



per il solo fatto dell'inserimento nel contratto di clausole di questo tipo, che valgono in via presuntiva a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, stante la loro incompatibilità con il principio di accessorietà che caratterizza la comune fideiussione, salvo che dal contenuto della convenzione negoziale risulti una diversavolontà delle parti (cfr., ex pluribus, Cass. 27.9.2011, n. 19736; Cass. 20.10.2014, n. 22233, Cass. Civ. 31 luglio 2015 n. 16213).

In applicazione dei suesposti principi di diritto, non residua alcun dubbio sul carattere autonomo della garanzia a suo tempo rilasciata dalla **GARANTE** in favore della **BANCA CEDENTE**

Invero il contratto di cui si tratta contiene una serie di clausole volte a rendere l'obbligazione del garante del tutto autonoma rispetto a quella della società cliente, al fine di porre la banca al riparo da eccezioni inerenti il rapporto principale con la debitrice garantita.

In particolare, militano nel senso della ricorrenza di una garanzia autonoma, piuttosto che di una fideiussione ordinaria:

-la lettera b) in base alla quale il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi: tale previsione, infatti, con cui si sancisce l'obbligo di pagamento del fideiussore pur in presenza dell'invalidità del rapporto garantito, rende manifesta la deroga rispetto al regime proprio della fideiussione codicistica, improntato al principio dell'accessorietà dell'obbligazione del garante, di cui all'art. 1939 c.c., secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale;

-la lettera f) sulla deroga alla norma di cui all'art. 1957 c.c. implicante l'assunzione (volontaria) da parte del garante del maggior rischio insito nella persistenza longis temporibus della propria corresponsabilità patrimoniale;

-la lettera g) nella parte in cui sancisce espressamente l'efficacia della garanzia indipendentemente dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali, prevedendo che, ove le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la garanzia stessa si intende estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate;

-la lettera g) nella parte in cui prevede che "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio", con la precisazione (rilevante nella fattispecie in cui la GARANTE non riveste la qualifica di consumatore) che "il fideiussore, al quale non si applichi la normativa relativa ai contratti con i consumatori, non potrà opporre alla banca le eccezioni opponibili dal debitore principale, derogandosi pertanto all'art. 1945 c.c.: in questo caso è evidente la differenza rispetto al regime della fideiussione tipica, nella quale, a norma dell'art. 1945 c.c., il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale; al contrario la clausola in esame, con la quale, imponendosi un pagamento immediato, si preclude la possibilità di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti il debito principale, è quella nella quale si manifesta, con più evidenza, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia, quale individuata dalla sopra indicata giurisprudenza di legittimità; -la lettera h) secondo cui "nessuna eccezione può essere mossa dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore". Tanto chiarito, la GARANTE, riqualificando la propria domanda in termini di eccezione riconvenzionale, ha chiesto di accertarsi la nullità, totale e/o parziale, della fideiussione, siccome conforme al modulo ABI predisposto in violazione della L. n. 287/1990, così come accertato dalla Banca d'Italia, in funzione di Autorità antitrust, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.

In base alle prospettazioni attoree, nel contratto di garanzia per cui è causa sarebbero presenti delle clausole – in particolare la clausola di cui alla lettera f) relativa alla rinuncia del fideiussore ad avvalersi dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. – che rientrerebbero tra quelle dello schema tipo elaborato dall'ABI, dichiarato dalla Banca d'Italia in netto contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) delle L. n. 287 del 1990, con conseguente radicale nullità, oltre che dell'intesa, anche dell'intero contratto sottoscritto "a valle" o, quanto meno, della singola clausola illegittima. Pertanto, attesa l'inoperatività della deroga all'art. 1957 c.c., la Banca creditrice sarebbe irrimediabilmente decaduta dal diritto di escutere la garanzia, non avendo adito le vie legali per il recupero del credito nel termine semestrale come richiesto dalla legge.



Il motivo di opposizione è, ad avviso del Tribunale, infondato per le ragioni di seguito esposte.

Anzitutto occorre evidenziare che la questione della nullità, totale o parziale, della fideiussione oggetto di giudizio per violazione del divieto di intese concorrenziali si atteggia quale eccezione avente rilievo meramente incidentale, in quanto volta a far accertare senza efficacia di giudicato l'invalidità negoziale dedotta dall'opponente al fine di paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto. Tale precisazione elimina in radice qualunque profilo (rilevabile anche d'ufficio) di incompetenza funzionale dell'adito Tribunale in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese territorialmente competente a norma dell'art. 33 della L. n. 287/1990. Nel merito il Decidente è chiamato

funzionale dell'adito Tribunale in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese territorialmente competente a norma dell'art. 33 della L. n. 287/1990. Nel merito il Decidente è chiamato a pronunciarsi sulla tematica assai dibattuta (tant'è che la questione è stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a seguito di ordinanza di Cass.Civ. Sez. I 30 aprile 2021 n. 11486) della validità o meno delle fideiussioni omnibus, a garanzia di operazioni bancarie, rilasciate sulla base del modello standard di fideiussione predisposto dall'A.B.I. nel 2003, poi oggetto del provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005.

Come è noto, la Banca d'Italia, nell'ambito di un apposito procedimento istruttorio promosso ex art. 2 e 14 della L. n. 287/1990, ha provveduto ad acquisire il parere dell'AGCM sulla questione se le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI sopra citato potessero assumere caratteri anticoncorrenziali.

Trattasi degli articoli relativi alla cd. clausola di reviviscenza, che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali quest'ultima si sia trovata a dover restituire il pagamento ricevuto, alla clausola di deroga dei termini previsti dall'art. 1957 c.c. e alla clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale.

All'esito del procedimento, la Banca d'Italia ha emanato il provvedimento n. 55 del 2005, accertando che gli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI-2003 contengono disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultano in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale attraverso attività consistenti nel "fissare direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali".

L'anticoncorrenzialità è stata ravvisata nell'attitudine delle clausole in questione, piuttosto che di garantire l'accesso al credito (finalità congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento "a prima richiesta"), ad addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.

Ciò detto, la problematica giuridica da affrontare attiene alla valutazione dell'incidenza di tale "intesa" rilevante ex art. 2 L. 287/1990 (o, quantomeno, del comportamento distorsivo della concorrenza attuato mediante l'impiego di tale modulistica contrattuale), sui singoli contratti stipulati dagli Istituti di credito con gli utenti (contratti "a valle").

Nella giurisprudenza di merito sono state prospettate diverse soluzioni.

Secondo un primo orientamento, "la circostanza che l'impresa collusa uniformi al programma anticoncorrenziale le manifestazioni della propria autonomia privata, non appare sufficiente a privare il successivo contratto a valle di un'autonoma ragion d'essere"; pertanto, alla stregua di tale indirizzo, la mera coincidenza del testo delle fideiussioni emesse allo schema ABI non implica di per sé nullità delle fideiussioni. Si afferma, inoltre, che anche a voler ragionare diversamente, e dunque optando per l'applicazione dell'art. 1419 comma 1 c.c., il contratto di garanzia andrebbe, comunque, considerato valido seppur emendato dalle clausole contestate, stante il persistente interesse delle parti alla sua conservazione, considerato che "è innegabile che il garante avrebbe concluso ugualmente il contratto senza quelle clausole che, invero, lo penalizzano rispetto a sopravvenienze sfavorevoli o a fatti imputabili alla negligenza del creditore garantito; parimenti, nell'economia complessiva dell'affare, per la banca è oggettivamente più conveniente rinunciare ai benefici di quelle clausole, piuttosto che all'ampliamento della garanzia" (v., in questo senso, Tribunale di Treviso 26 luglio 2018).

Ancora va rilevato che la giurisprudenza che si è espressa in senso contrario alla tesi della nullità derivata (totale o parziale) del contratto di fideiussione omnibus stipulato "a valle" sostiene che l'unica forma di tutela esperibile a fronte di intese anticoncorrenziali o di altre violazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2 L. n. 287/1990 è quella risarcitoria, di cui il consumatore finale può avvalersi laddove abbia subito danno



da una contrattazione per effetto di una collusione "a monte", attuabile sia in forma individuale mediante l'esperimento dello speciale procedimento dinanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente ex art. 33 L. n. 287/1990 (come riconosciuto da Cass.Civ. Sez. Un. 4 febbraio 2005 n. 2207), sia con l'azione collettiva ex art. 140 bis del D.Lgs n. 206/2005.

Altre pronunce di merito affermano, invece, che la conformità allo schema ABI può comportare, a determinate condizioni, la nullità delle fideiussioni.

Nell'ambito di tale orientamento si distingue un sotto-indirizzo minoritario, secondo cui si tratterebbe di nullità totale, assoluta ed insanabile (Tribunale di Siena 14 maggio 2019; Tribunale di Salerno 23 agosto 2018) e un altro sotto-filone giurisprudenziale (attualmente prevalente), in base al quale l'illiceità accertata dalla Banca d'Italia non è idonea a determinare l'integrale nullità del contratto "a valle", ma solo la nullità parziale di esso con riferimento alle clausole che riproducono il contenuto dello schema ABI del 2003, con tutti i risvolti anche sotto il profilo dell'interesse ad agire, ove tali clausole non siano state concretamente applicate (Tribunale di Padova 29 gennaio 2019).

Questo Ufficio ha sino ad oggi aderito alla tesi per cui, nelle ipotesi di accertamento di un collegamento tra l'intesa a monte ed il contratto a valle, non possa inferirsi un'ipotesi di nullità totale della fideiussione.

La validità di tale opzione interpretativa è stata esclusa anche dalla S.C. con due recenti decisioni (n. 24044/2019 e n. 4175/2020), nelle quali viene prospettata la possibilità di ravvisare, a certe condizioni, una nullità parziale limitata alle sole clausole interessate.

La prima pronuncia è particolarmente significativa nell'ottica del superamento dell'equivoco generato dalla nota ordinanza della S.C. n. 29810/2017, la quale, ad avviso di molti Tribunali, solo apparentemente avrebbe sancito la nullità "a valle" delle fideiussioni omnibus in un evidente obiter dictum, non essendosi neppure occupata direttamente della validità delle fideiussioni nel senso finora analizzato.

Con la sentenza n. 24044/2019 la Corte di Cassazione Sez. I, dopo aver dato atto dell'orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento della sola azione risarcitoria in favore dei clienti nei confronti delle imprese aderenti all'intesa anticoncorrenziale (Cass.Civ. 11.06.2003 n. 9384, Cass.Civ. 13.02.2009 n. 3640, Cass.Civ. 20.06.2011 n. 13486), ha evidenziato che, "avendo l'Autorità amministrativa delimitato l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle Norme Bancarie Uniformi (NBU) (in genere presenti agli articoli 2, 6 e 8 dei moduli fideiussori) rese in attuazione di intese illecite, ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 c.c. e ss. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite"; ne consegue che, nel caso in cui sia accertata la nullità di una o più clausole, in quanto corrispondenti a quelle dello schema ABI, ciò non travolge in via automatica l'intero contratto, tenuto conto che – come precisato nella sentenza in commento – in linea generale solo la Banca potrebbe dolersi della loro espunzione.

Allo stesso modo, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4175/2020, ha sostanzialmente avallato l'orientamento della giurisprudenza di merito prevalente, affermando, in maniera chiara e netta, che le fideiussioni conformi allo schema tipo dell'ABI possono essere affette da una nullità relativa, che non travolge automaticamente l'intero contratto di garanzia, in quanto limitata alle tre clausole censurate da Banca d'Italia, con il riconoscimento, nella ricorrenza dei presupposti di legge, anche della tutela di tipo risarcitorio.

Svolte queste considerazioni di ordine generale, ritiene il Decidente che, così come dev'essere disattesa l'eccezione di nullità totale della garanzia rilasciata dalla **GARANTE** in quanto contrastante con l'indirizzo interpretativo adottato da questo Tribunale, altrettanta infondatezza va affermata con riguardo alla pretesa nullità parziale del negozio fideiussorio e, in particolare, della clausola f (da cui l'opponente fa discendere la decadenza della banca dalla facoltà di escussione della garanzia per inoperatività della deroga all'art. 1957 c.c., ivi prevista), stante l'evidente genericità dell'eccezione, che appare formulata attraverso il mero richiamo al contenuto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 29810/2017, in modo del tutto sganciato dall'esame del caso concreto e senza l'allegazione di tutti i documenti rilevanti ai fini del decidere; infatti, non risulta prodotto in atti il provvedimento della Banca



d'Italia, al quale non si applica il principio iura novit curia, ragion per cui anche solo tale circostanza è di per sé sufficiente a rigettare l'eccezione di nullità.

In ogni caso, non è di poco conto osservare che, pure se trovasse accoglimento la tesi della nullità parziale (certamente prospettabile anche in presenza di un contratto autonomo di garanzia, fondandosi sulla contrarietà alla disciplina imperativa di cui alla L. n. 287/1990 che vieta le intese anticoncorrenziali senza ammissioni di deroghe), alcuna decadenza potrebbe essere dichiarata per inosservanza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c..

Sul punto dev'essere condiviso l'assunto di parte convenuta-opposta che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità e di merito assolutamente prevalente, sostiene che al contratto autonomo di garanzia non si applica la norma dell'art. 1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di coltivare tempestivamente le proprie ragioni tramite il promovimento di un'azione giudiziaria, essendo sufficiente ad evitare la liberazione del garante anche la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di adempimento. Invero, la pronuncia di segno contrario di recente adottata dalla S.C. (Cass.Civ. n. 5598/2020) appare isolata, discostandosi dall'orientamento tradizionale qui condiviso secondo il quale il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto già con la richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al debitore, entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, posto che, diversamente, vi sarebbe una vera e propria contraddizione tra la clausola "a prima richiesta" e l'art. 1957 c.c., non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione giudiziaria (v., in questo senso, Cass.Civ. n. 22346/2017, Cass.Civ. n. 13078/2008, Cass.Civ. n. 7345/1995).

Una parte della giurisprudenza, peraltro, richiede che, una volta intimato il pagamento del credito in via stragiudiziale, la successiva azione giudiziale sia effettivamente proposta entro un termine ragionevole (Corte di Appello di Milano Prima Sezione Civile 4 marzo 2021 – causa n. 3670/2019 RG). Nel caso di specie la **BANCA CESSIONARIA** ha prodotto la lettera raccomandata del 25.06.2015,

Nel caso di specie la **BANCA CESSIONARIA** ha prodotto la lettera raccomandata del 25.06.2015, indirizzata dall'allora creditrice **BANCA CEDENTE**. a **SOCIETA' DEBITRICE**., contenente la revoca immediata degli affidamenti con contestuale messa in mora della correntista relativamente al credito per i finanziamenti import-export di cui si controverte nel presente giudizio (doc. 10 fascicolo opposta).

In data 25.02.2019 **BANCA CREDITRICE**, quale cessionaria, ha depositato l'istanza di fallimento della debitrice principale, cancellata dal Registro delle imprese il 26.03.2018 (doc. 30 fascicolo opposta), nel rispetto del termine di cui all'art. 10 co.1 L.F. (doc. 21 fascicolo opposta); inoltre, in pari data ha depositato il ricorso monitorio da cui è sfociato il decreto ingiuntivo opposto, notificato il data 26.03.2019.

La convenuta-opposta ha documentato che il tempo decorso dalla diffida ad adempiere del 25.06.2015 non è la conseguenza di una sua omissione nel coltivare diligentemente le proprie iniziative, dipendendo piuttosto dal giudizio in prevenzione che aveva coinvolto la **BANCA CEDENTE** sin dall'anno 2014. Infatti, come già rilevato da questo Ufficio in sede di ordinanza di diniego della sospensione ex art. 649 c.p.c., qualsiasi iniziativa giudiziale di recupero del credito è stata preclusa dalla previa pendenza della causa n. xxx/2014 R.G. che la **SOCIETA' DEBITRICE** aveva radicato ancor prima della revoca degli affidamenti, tramite un'azione di accertamento negativo del credito nei confronti della Cassa di Risparmio del Veneto, chiedendo, tra l'altro, per quanto interessa, di "accertarsi e dichiararsi illegittimo e/o errato il saldo di conto corrente riportato al 30.6.2014 e pari a – 7.274,16 così come quelli relativi ai finanziamenti anticipo import (-110.578,35) ed export (-539.721,51)" (doc. 25 fascicolo opposta).

Non vi è dubbio che l'eventuale instaurazione di una causa successiva volta ad ottenere il pagamento di tali somme avrebbe comportato l'applicazione delle norme dettate dall'art. 39 c.p.c. in tema di continenza, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo. In particolare, la previa pendenza del giudizio n. xxxx/2014 R.G. ha impedito alla parte creditrice di esercitare vittoriosamente l'azione monitoria nei confronti della debitrice principale, costituendo un principio consolidato nella giurisprudenza che, qualora il decreto ingiuntivo sia stato notificato successivamente alla proposizione in via ordinaria di una domanda che si ponga in relazione di continenza con quella formulata in via monitoria, il Giudice dell'opposizione è tenuto ad annullare l'ingiunzione e a rimettere le parti davanti al giudice della causa preveniente e non può, invece, mantenendo in vita il decreto, procedere nella



cognizione dell'opposizione, oppure sospenderla ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione dell'altra controversia.

Tale situazione si è protratta sino al 3.06.2019, data in cui è cessata la pendenza del giudizio n. xxx/2014 R.G. in virtù del provvedimento di estinzione adottato per omessa riassunzione, nel termine di legge, del processo dichiarato interrotto in ragione dell'intervenuta cancellazione della **SOCIETA' DEBITRICE**. dal Registro delle imprese in data 26.03.2018 (doc. 28 fascicolo opposta).

Conseguentemente, anche per tale ragione, non sussistono i presupposti per giungere ad una pronuncia di decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. nei termini richiesti dall'opponente.

Per quanto concerne, poi, l'eccezione di nullità sollevata dalla GARANTE con riferimento alle successive rinnovazioni della fideiussione- di cui viene dedotta la radicale invalidità ed inefficacia per contrasto con l'art. 117 TUB –basta evidenziare che il ruolo da sempre rivestito dall'opponente di socia ed amministratrice unica della SOCIETA' DEBITRICE costituisce circostanza da sola sufficiente ad escludere la fondatezza della doglianza attorea circa la mancanza di una "rinnovata contrattazione" che avrebbe dovuto precedere la sottoscrizione degli aumenti dell'importo minimo garantito via via ottenuti dalla Banca finanziatrice, i quali sono stati accordati dallo stesso soggetto che ha chiesto le aperture di credito in favore della società amministrata, per il cui ottenimento si è reso necessario autorizzare i nuovi limiti fideiussori.

Acclarato che la **BANCA CESSIONARIA** ha agito nei confronti della **GARANTE** sulla base di un rapporto di garanzia pienamente valido ed efficace, occorre soffermarsi sulle eccezioni attinenti al rapporto-base.

Parte opponente ha eccepito:

- -la carenza di legittimazione attiva della **BANCA CESSIONARIA** per difetto di prova dell'effettiva riconducibilità del credito tra quelli oggetto di cessione da parte della la **BANCA CEDENTE**;
- -la mancata sottoscrizione dei 17 contratti di finanziamento per anticipo fatture import-export (doc.ti da 6a a 6t fascicolo monitorio);
- -la nullità dei contratti di finanziamento siccome privi della convenzione di interessi e costi; -l'assenza di prova scritta del credito monitoriamente azionato;
- -la liberazione di **SOCIETA' DEBITRICE** e, conseguentemente, della garante ai sensi dell'art. 1267 c.c..

Relativamente alla questione della legittimazione della **BANCA CESSIONARIA** ad agire per il recupero della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, va rilevato che l'odierna convenuta ha depositato la domanda monitoria nella dichiarata qualità di cessionaria del credito in forza del contratto di cessione in blocco del 20.04.2018, stipulato con la Cassa di Risparmio del Veneto nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999, di cui è stato dato avviso nella G.U. parte II n. 52 del 5.05.2018 (doc. 1 fascicolo monitorio).

Che il credito di cui si controverte rientri nell'oggetto dell'anzidetta cessione, con conseguente piena legittimazione dell'opposta a pretenderne il pagamento, costituisce una circostanza già accertata dal Tribunale di Vicenza che ha dichiarato il fallimento della debitrice principale SOCIETA' DEBITRICE su istanza di BANCA CESSIONARIA (doc.ti 21, 22, 23 fascicolo convenuta) ed ha ammesso l'intero credito al passivo fallimentare (doc. 24 fascicolo convenuta), nonché dalla Corte d'Appello di Venezia che ha rigettato il reclamo avverso la sentenza di fallimento, precisando, con riferimento alla titolarità del credito per i 17 finanziamenti che "la società rappresentata (BANCA CESSIONARIA) è divenuta titolare delle posizioni creditorie della BANCA CEDENTE a seguito di una operazione di cartolarizzazione. Sul punto la documentazione prodotta dalla istante è di certo sufficiente a documentare, per un verso, le esposizioni della fallita con riguardo a n.17 operazioni di anticipo su fattura e, dall'altro, la successione a titolo particolare di dette esposizioni, dal lato attivo, in capo alla BANCA CESSIONARIA. Soccorrono, sul primo versante, i docc. da n.6a a n.6t (già opportunamente valorizzati dal primo giudice) che evidenziano le varie posizioni in bonis della Tecnica Oro e il successivo passaggio a sofferenza (confermato dalle risultanze del documento 7); sul secondo, i numeri finali in grassetto della colonna del "passaggio a sofferenza" (verificabili anche nel doc.1ter, pag.31, evidenziati in giallo) che trovano poi riscontro nella colonna "a sofferenza BANCA CESSIONARIA". Più a monte, detto ultimo documento (1ter, pag.31) certifica il passaggio dei crediti ceduti e va letto,



peraltro, in combinato col successivo (1 quater), che dà contezza del numero identificativo della posizione di **SOCIETA' DEBITRICE**" (doc.24-bis fascicolo convenuta).

Nel presente giudizio **BANCA CESSIONARIA** ha prodotto la medesima documentazione dimessa nel procedimento di reclamo n. 1138/2019 RG, la quale, in base alle motivazioni già espresse dalla Corte d'Appello di Venezia, costituisce piena prova dell'effettiva titolarità del diritto e, di riflesso, sul piano processuale, della legittimazione dell'opposta ad agire per il suo soddisfacimento.

Ad abundantiam si osserva che, a dimostrazione della nuova titolarità del credito, è stata prodotta anche la dichiarazione della cedente attestante il passaggio delle 17 posizioni debitorie in virtù dell'anzidetta cessione in blocco stipulata con **BANCA CESSIONARIA**(doc.1-sexies fascicolo convenuta), la cui efficacia probatoria deve ritenersi pacifica alla luce dei principi di recente espressi da Cass, Civ. Sez. III 16 aprile 2021 n. 10200.

La convenuta-opposta ha dato, altresì, prova adeguata dell'an e del quantum della propria pretesa creditoria.

E' documentato che la Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. – che ha intrattenuto con **SOCIETA' DEBITRICE** il rapporto di conto corrente n. 4550621 (doc. 2 fascicolo attoreo), a cui accedevano svariate aperture di credito (doc.ti 4, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 18 fascicolo attoreo) tra cui quelle per anticipo alle importazioni ed esportazioni del 28.07.2010 (fino all'importo di € 200.000,00) e del 10.08.2011 (fino all'importo di € 650.000,00) – ha concesso finanziamenti import- export alla correntista nel periodo settembre 2013 – gennaio 2014, stipulando via via diciassette autonomi contratti di sconto/anticipazione fatture che sono quelli posti alla base del credito monitoriamente azionato da **BANCA CESSIONARIA**. I predetti contratti di finanziamento, prodotti già in sede di ricorso, sono stati depositati in originale all'udienza del 10.09.2019.

Per i primi tredici rapporti di anticipi fatture export (doc.ti 6a e 6o fascicolo opposta), la convenuta-opposta ha provveduto a depositare il documento sub. 19 riproducente gli estratti conto attestanti l'erogazione degli importi anticipati per complessivi € 558.116,09 e non restituiti dalla debitrice principale, da cui sono state detratte le somme di € 14.495,29 e di € 3.559,00 ottenute dalla Banca ad estinzione parziale del debito (doc.ti 6a e 6b fascicolo opposta), così residuando un saldo negativo di € 540.061,80.

Per gli ultimi quattro rapporti, costituenti invece dei finanziamenti import (doc.ti 6p e 6t fascicolo opposta), la prova della loro regolare esecuzione è stata fornita attraverso la produzione in giudizio di n. 4 contabili di bonifico estero, dell'importo complessivo di € 64.788,78, anch'esso non restituito alla Banca (doc. 19 bis fascicolo opposta.

La **GARANTE** ha disconosciuto tutte le firme presenti sui diciassette contratti di finanziamento nonché quelle apposte sulle quattro distinte di bonifico di cui si è detto; inoltre, all'udienza del 10.09.2019 ha reiterato il disconoscimento a fronte della produzione degli originali.

Ebbene, è noto che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza (Cass.Civ. 20.08.2014 n. 18042; v. pure, Cass.Civ. Sez.I 16.02.2010 n. 3620 che, pur con riferimento alla diversa fattispecie in cui la parte sia una persona giuridica assistita da una pluralità di organi con potere di firma, ha ribadito il principio per cui il disconoscimento non deve risolversi in una eccezione generica e meramente strumentale, necessitando di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi specificatamente identificati o identificabili, in difetto della quale il disconoscimento stesso non può ritenersi validamente effettuato ed idoneo ad onerare l'avversario di richiedere la verificazione della firma disconosciuta). Nel presente giudizio il disconoscimento operato dalla GARANTE si atteggia come assolutamente generico e defatigatorio, tant'è che esso risulta investire, in palese contrasto con l'interesse dell'opponente, persino le firme apposte sulle richieste di estinzione parziale del 30.12.2013 e del 20.01.2014 che hanno avuto l'effetto di ridurre l'ammontare del credito vantato dalla BANCA CESSIONARIA..

L'opponente ha totalmente omesso di svolgere qualsivoglia deduzione o specificazione a corredo dell'eccezione di mancata sottoscrizione dei contratti di finanziamento da parte della **SOCIETA' DEBITRICE**: eccezione che non è stata neppure coltivata con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., non



depositate dalla difesa attorea nonostante avesse fatto richiesta di concessione dei relativi termini di legge.

Alla genericità del disconoscimento si accompagna anche l'incongruenza della prospettata assenza di firma, tenuto conto che la contestazione proviene dallo stesso soggetto che, nella veste di legale rappresentante della debitrice principale, era perfettamente a conoscenza degli accrediti e dei bonifici, di particolare consistenza economica, operati dalla Banca in esecuzione di contratti di cui solo oggi viene negata la sottoscrizione.

Per le suesposte ragioni si ritiene che i documenti in discorso siano pienamente utilizzabili a fini di prova del credito azionato, senza che debba darsi luogo alla verificazione delle firme disconosciute, comunque richiesta dalla convenuta-opposta che ha adempiuto al proprio onere di formulare tempestiva istanza ex art. 216 c.p.c., indicando come scritture di comparazione i documenti 5 (riproducente la richiesta di rinnovo dell'apertura di credito per anticipo fatture, sottoscritta dalla **GARANTE** in data 6.03.2013) e 8 (fideiussione), nonché l'atto del notaio **OMISSIS** del xxxxx rep. xxxxx, rispetto al quale ha chiesto di ordinarsi l'esibizione della copia sottoscritta dall'opponente.

Va osservato, peraltro, che quand'anche si ritenesse necessaria la verificazione, il suo esito non potrebbe che essere favorevole alla **BANCA CESSIONARIA** senza dar corso ad una c.t.u. grafologica, potendosi giungere ad un giudizio di autenticità delle sottoscrizioni sulla base dei documenti 5 - 8 e della procura ad litem allegata all'atto di citazione (v. Cass.Civ.Sez.III 19 maggio 2008 n. 12695 secondo cui, nel giudizio di verificazione di scrittura privata, il giudice, che ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli elementi di prova acquisiti senza essere vincolato ad alcuna graduatoria, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica quando il riscontro del fondamento o meno della domanda possa essere effettuato alla stregua di elementi di comparazione già acquisiti al processo e, quindi, anche alla stregua di una scrittura sottoscritta dalla parte e prodotta in giudizio a sostegno della domanda, ove la scrittura stessa sia idonea al suddetto accertamento).

Le residue contestazioni della GARANTE attengono agli interessi applicati dall'Istituto di credito.

Parte attrice ha eccepito la nullità, anche solo parziale, dei contratti per anticipo fatture monitoriamente azionati sulla base del rilievo che essi non recherebbero la pattuizione degli interessi e dei costi del finanziamento.

Tale doglianza, però, deve ritenersi priva di fondamento, atteso che per la determinazione del tasso d'interesse soccorrono i "contratti-quadro" rappresentati dalle aperture di credito del 28.07.2010 e del 10.08.2011, prodotti dalla stessa opponente (doc.ti 15 e 18 fascicolo attorea).

Di ciò era consapevole la **GARANTE** che, in sede di atto di citazione, ha sollevato l'ulteriore questione dell'usurarietà degli interessi dei contratti-quadri. Sennonché a tale iniziale eccezione non ha fatto seguito alcuna attività difensiva volta a provocare un accertamento sull'effettiva sussistenza dell'usura bancaria, considerato che il patrocinio attoreo:

- -non ha depositato la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., con la quale avrebbe potuto meglio specificare le proprie deduzioni in ordine al preteso carattere usurario degli interessi;
- -non ha depositato la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., con la quale avrebbe potuto presentare richieste istruttorie a sostegno dell'eccezione e, soprattutto, una istanza di c.t.u. tecnico-contabile sui rapporti controversi, anche a fronte dell'inutilizzabilità della perizia depositata in altro giudizio estinto, peraltro afferente al conto corrente, e non ai diciassette finanziamenti import-export (doc. 1 fascicolo attoreo);
- -non è comparso all'udienza del 7.07.2020 fissata per l'adozione degli eventuali provvedimenti istruttori:
- -è comparso all'udienza del 14.07.2020, rinviata ex art. 309 c.p.c., insistendo solo nel disconoscimento delle sottoscrizioni e chiedendo espressamente di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

Anche la doglianza relativa al carattere usurario degli interessi deve, perciò, essere rigettata.

Ogni ulteriore eccezione sollevata dall'opponente (come quella relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati nell'ambito del rapporto di c/c o l'illegittimità dell'ammortamento alla francese dei contratti di mutuo) va, invece, dichiarata inammissibile, venendo in rilievo contestazioni che attengono a rapporti bancari estranei alla pretesa monitoria, fondata esclusivamente sui finanziamenti import-export di cui si è detto.



Infine, la **GARANTE** ha invocato la liberazione della debitrice principale ai sensi dell'art. 1267 c.c. e, quindi, di riflesso l'estinzione della garanzia prestata, formulando un'eccezione che, oltre a non poter essere sollevata dal garante "autonomo", si appalesa manifestamente infondata, essendo operato il richiamo ad una norma non suscettibile di essere applicata nella fattispecie concreta; infatti, come condivisibilmente evidenziato dalla **BANCA CESSIONARIA**, il credito maturato dalla **BANCA CEDENTE** trae origine dall'esecuzione dei diciassette contratti di finanziamento e non già dalla cessione del credito vantato dalla **SOCIETA' DEBITRICE**, prevista solo come garanzia aggiuntiva a tutela della restituzione delle somme scontate/anticipate.

In conclusione, dunque, tutti i motivi di opposizione devono essere rigettati e il decreto ingiuntivo interamente confermato, con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di regolamentazione delle spese di lite, da porsi a carico dell'opponente secondo la regola generale della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, con applicazione per ciascuna fase dei valori medi dello scaglione di riferimento (da $\in 500.000,00$ ad $\in 1.000.000,00$), ridotti al minimo quanto alla fase istruttoria tenuto conto della natura documentale della controversia.

P.O.M.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 3290/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione proposta dalla **GARANTE** e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 662/2019;
- 2) condanna l'opponente alla rifusione in favore della convenuta-opposta delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 23.937,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Vicenza, l'1 ottobre 2021 Il Giudice Dott.ssa Biancamaria Biondo

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

